

SCRITTURA PRIVATA

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE E L'ASSOCIAZIONE - PER LA GESTIONE DELLE OASI URBANE DI PROPRIETÀ COMUNALE A VALENZA NATURALISTICA E AMBIENTALE

L'anno duemilaventicinque il giorno del mese di nella
Residenza Municipale sono comparsi i signori:

1. Arch., nato a il, Dirigente del Settore
Gestione Territorio, Ambiente e Attività Produttive, che interviene, ai sensi
dell'art. 107, terzo comma, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in nome e per
conto del Comune di San Giuliano Milanese (di seguito denominato anche
Comune), con sede in via Enrico De Nicola 2 (P.I. 00798940151);

2. sig., nato a il, legale rappresentante
dell'associazione (in seguito denominata anche
Associazione) con sede legale in Via (codice
.....), che interviene in nome e per conto dell'Associazione
medesima;

P R E M E S S O C H E:

Il Comune di San Giuliano Milanese è proprietario delle seguenti aree:

- area di circa 10 ettari in Zivido Via Brigate Partigiane posta in fregio alla
via Emilia, parco urbano denominato "Bosco di Zivido";
- area di circa 5 ettari, lungo Via Bambini di Beslan identificata con la
denominazione di "Oasi di Via Bambini di Beslan" compresa zona della
c.d. "Area Umida";

- fontanile Testa della Visconta situato a ridosso della pista ciclabile San Giuliano Milanese - San Donato Milanese, identificata con la denominazione "Il Fontanile Testa della Visconta";
- area ex Monastero Vittoria (retro cimitero del capoluogo);
- area di circa 2,5 ettari in Via De Nicola adiacente al parcheggio antistante il parcheggio comunale, denominata "oasi naturale urbana Via de Nicola";
- area di circa 1.700 mq, parte del lotto sito al foglio 17 mappale 914 in località Zivido, in cui è stata realizzata una vigna storica in memoria del Condottiero Bayard;
- il Bosco Arbolia, situato tra le vie Gorky e Brigate Partigiane di circa 12.786 mq;

Vista la determinazione dirigenziale n° _____ del __/__/____ con cui è stato dato seguito alle indicazioni pervenute dalla Giunta Comunale attraverso l'approvazione di un Avviso Pubblico rivolto all'indizione della procedura comparativa sopra indicata;

Dato atto che all'esito della procedura comparativa e dei lavori della commissione nominata con determinazione dirigenziale n° ____ del __/__/____, preso atto delle n° ____ domande di partecipazione alla stessa pervenute e valutate queste secondo i criteri specificati nell'Avviso pubblico, con verbale del __/__/____ agli atti è stata approvata una graduatoria individuante quale soggetto convenzionato l'Associazione;

Rilevato che il Comune, nel quadro della normativa di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ed in particolare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 56 della medesima normativa, intende affidare all'Associazione le attività di interesse pubblico in oggetto nei termini e condizioni di seguito riportati;

Dato atto che l'Associazione:

- è risultata vincitrice della Procedura finalizzata alla stipula di Convenzione per la gestione delle aree di cui all'Allegato A;
- è riconosciuta come Ente del Terzo Settore, iscritta al n. _____ Associazioni senza scopo di lucro, regolarmente iscritte all'Anagrafe Unica delle ONLUS dell'Agenzia delle Entrate oppure al "Registro Regionale delle Associazioni" di cui alla legge Regionale 14 febbraio 2008, n. 1 , come da statuto della stessa, nonché iscritto all'albo delle associazioni del Comune di San Giuliano Milanese al n.____;
- ha come scopo statutario la protezione della natura, con particolare riferimento agli habitat naturali e agli uccelli selvatici, la difesa degli ambienti naturali e del loro patrimonio genetico e biologico; o persegue le proprie finalità attraverso la gestione di progetti specifici anche con l'organizzazione di campagne educative e di sensibilizzazione ambientale per tutti i cittadini e per le scolaresche; o intende proteggere i valori naturali ed ambientali del proprio territorio e promuovere iniziative per l'educazione e la sensibilizzazione ambientale; o intende garantire la possibilità di fruizione da parte del pubblico delle aree dell'oasi e promuovere la sensibilizzazione della cittadinanza e delle scolaresche sulle tematiche ambientali attraverso attività di formazione ed educazione finalizzata alla conoscenza, alla tutela dell'ambiente e alla fruizione consapevole delle aree a verdi;
- intende tutelare la naturalità del sito e le specie ed habitat protetti a livello comunitario ivi presenti, adottando una corretta tutela e gestione

Considerato che è intendimento del Comune di San Giuliano Milanese e dell'Associazionesviluppare il rapporto di collaborazione finalizzato a garantire non solo la manutenzione delle aree di cui trattasi, ma anche la conservazione di importanti biotipi all'interno dei quali sono presenti significanti aggregati florovivaistici autoctoni; a garantire il coinvolgimento della cittadinanza in merito alla conoscenza storica del territorio comunale preservando manufatti storici presenti e realizzando ambienti naturali che caratterizzavano l'ambiente naturale nei secoli passati.

Considerato che le finalità dell'affidamento delle oasi urbane sono:

- la valorizzazione naturalistica delle aree promuovendo ogni utile iniziativa al riguardo;
- l'attività di ricerca scientifica promuovendo la collaborazione con Enti, Associazioni e gruppi che operino nel settore;
- la promozione delle iniziative per l'approfondimento dello studio scientifico dei biotopi e la diffusione della conoscenza delle Oasi, storiche e nuove, e del suo patrimonio ambientale;
- l'attività di educazione ambientale per le scuole e in generale per la cittadinanza attraverso l'organizzazione di visite guidate anche a tema;
- collaborare con l'Amministrazione Comunale e promuovere la partecipazione di Associazioni, Gruppi anche spontanei di cittadini per iniziative e progetti;
- la valorizzazione storica del territorio e il coinvolgimento della cittadinanza per aumentare la conoscenza, consapevolezza e coinvolgimento;
- tutelare una porzione di territorio, che offre caratteristiche uniche sotto il profilo ambientale;
- ricreare e mantenere le condizioni ottimali per la tutela e l'incremento di specie animali e vegetali particolarmente minacciate;
- promuovere la conoscenza e le finalità del Parco Agricolo Regionale di cintura Metropolitana Sud Milano.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E RITENUTE LE PREMESSE COME PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO, LE PARTI COME SOPRA RAPPRESENTATE CONCORDANO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – FINALITA' DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è finalizzata ad affidare all'Associazione l'organizzazione delle attività di interesse pubblico per preservare e sostenere

le potenzialità delle aree a verdi di proprietà comunale (Allegato A) e il suo habitat, garantendo la valorizzazione della stessa dal punto di vista naturalistico, scientifico e divulgativo per promuovere la sensibilizzazione della cittadinanza e delle scolaresche sulle tematiche ambientali attraverso attività di formazione ed educazione finalizzata alla conoscenza e alla tutela dell'ambiente. L'Associazione dovrà curare l'uso pubblico delle aree secondo le norme previste dalla convenzione stessa. L'Associazione si impegna a promuovere tramite percorsi concettuali e didattici, l'habitat e la diversità delle specie che la popolano, stimolando la sensibilità dei visitatori nei confronti delle tematiche ambientali e della gestione delle risorse come fonte vitale per tutti gli esseri viventi con una gestione sostenibile dei rifiuti.

Art. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di San Giuliano Milanese concede all'Associazione la gestione delle seguenti aree:

1. area di circa 10 ettari in Zivido Via Brigate Partigiane posta in fregio alla via Emilia, parco urbano denominato "Bosco di Zivido";
2. area di circa 5 ettari, lungo Via Bambini di Beslan identificata con la denominazione di "Oasi di Via Bambini di Beslan" compresa zona della c.d. "Area Umida";
3. fontanile Testa della Visconta situato a ridosso della pista ciclabile San Giuliano Milanese - San Donato Milanese, identificata con la denominazione "Il Fontanile Testa della Visconta";
4. area ex Monastero Vittoria (retro cimitero del capoluogo);
5. area di circa 2,5 ettari in Via De Nicola adiacente il parcheggio antistante il parcheggio comunale, denominata "oasi naturale urbana Via de Nicola";
6. area di circa 1.700 mq, parte del lotto sito al foglio 17 mappale 914 in località Zivido, in cui è stata realizzata una vigna storica in memoria del Condottiero Bayard;

7. il Bosco Arbolia, situato tra le vie Gorky e Brigate Partigiane di circa 12.786 mq;

come individuate nell'allegato A.

Per tali aree la manutenzione a cura del contraente sarà da svolgere a partire dalla data di stipula della presente Convenzione.

Art. 3 - ONERI ED OBBLIGHI GENERALI A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione realizzerà le attività oggetto di convenzione attraverso l'assunzione dei seguenti oneri ed obbligazioni e si concretizzano in:

- taglio dell'erba che dovrà essere mantenuta costantemente ad un'altezza di 5 – 10 cm (minimo 8 tagli annui);
- manutenzione ordinaria per il mantenimento di piante ed essenze arboree, comprese quelle in vaso, nonché aiuole ed aree verdi;
- pulizia generica delle aree a verde e/o pavimentate, con asportazione dei rifiuti;
- sorveglianza delle attrezzature di arredo urbano (panchine, lampioni, fontane, etc.);
- piccoli interventi di ordinaria manutenzione;
- controllo periodico della stabilità delle essenze arboree site in prossimità dei percorsi pedonali, delle panchine, delle aree attrezzate e dei confini delle aree a verde oggetto della convenzione";
- servizio di supporto per manifestazioni pubbliche;
- possibilità per l'Amministrazione di prevedere, per alcune aree verdi, anche altre attività tra le quali: lavorazioni del terreno, eventuali concimazioni, piccole riparazioni, eventuale servizio di apertura e chiusura dei cancelli di accesso, sorveglianza dell'area, ecc. ,
- RACCOLTA FOGLIE: intervento da eseguire nel mese di dicembre in particolare nelle aree ad uso pubblico con trasporto residuale in discarica differenziata;

- POTATURE: di sfoltimento arboreo da compiere alle essenze a portamento prostrato con asporto secco;
- messa in sicurezza di branche o rami appesi pericolanti o di tronchi e alberi caduti che è necessario rimuovere per la pubblica sicurezza, incolumità o transito e fruibilità delle aree verdi;
- PULIZIA: sono previsti interventi settimanali di pulizia delle aree dal 01 maggio al 15 settembre ed ogni 20 giorni nel restante periodo dell'anno;
- BAGNATURE: per il Bosco Arbolia è prevista la bagnatura delle essenze arboree di recente piantumazione da svolgere a necessità, in particolare:
 - 1 bagnatura primaverile;
 - 4 bagnature estive;
 - 1 bagnatura autunnale;
- L'apporto d'acqua è da prevedersi per le piante messe a dimora negli ultimi tre anni con particolare riguardo per le nuove piante dell'Oasi di Zivido e di Via Bambini di Beslan.
- Nota: il numero di piante da bagnare è all'incirca pari a 1200.
- GESTIONE POZZO: è prevista la gestione del pozzo idrico presente nel Bosco di Zivido;
- FONTANILE VISCONTA: rifilo delle piante messe a dimora;
- attività di gestione e di valorizzazione degli aspetti naturalistici e ambientali delle aree per preservare e tutelare le caratteristiche ambientali;
- attività mirate alla conservazione della natura, dei processi ecologici e della tutela dell'ambiente finalizzate alla crescita di una coscienza ambientale responsabile attraverso attività educative ambientali e organizzazione di campagne di sensibilizzazione;
- Attività di educazione ambientale e laboratori con bambini e scuole primarie di San Giuliano Milanese sui temi della biodiversità, ecologia,

riqualificazione ambientale e impronta ecologica, conoscenza della flora e fauna protetta;

- attività/eventi formativi aperti a tutta la cittadinanza come corsi, conferenze, giornate a tema ambientale e biodiversità delle zone umide;
- manutenzione ordinaria dei sentieri con eventuale estirpamento di vegetazione infestante;
- Monitoraggi ambientali, studi e censimenti faunistici;

L'Associazione si impegna a programmare e porre in essere tutte le iniziative indicate nella propria offerta in sede di gara e a presentare al Comune una relazione di massima con relativo calendario per eventuali autorizzazioni entro il 28 febbraio di ciascun anno. Per l'anno 2025, entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione. Le attività ed eventi programmati, per loro natura e consistenza, non devono costituire pregiudizio per l'incolumità e la sicurezza delle persone e la quiete pubblica, nonché per l'integrità dell'oasi urbane, delle sue strutture e della flora/fauna che la abita.

L'Associazione dovrà presentare ogni tre mesi una breve descrizione degli interventi svolti con annesse pezze giustificative delle spese sostenute ai fini dell'ottenimento del rimborso.

Se nell'arco di un trimestre non siano state affrontate spese, l'Associazione non dovrà presentare nulla all'Amministrazione Comunale.

Il rimborso spese non potrà comunque superare l'importo di euro 35.000,00 annui. All'interno di tale somma, euro 500,00 euro/anno potranno essere rimborsati all'Associazione senza presentazione di pezze giustificative per attività di segreteria, spese generali ecc, previa autocertificazione da presentare al Comune con indicazione della tipologia di spese sostenute per il riconoscimento di tale somma.

Entro il 15° giorno del mese successivo ad ogni annualità trascorsa l'Associazione dovrà presentare una relazione finale descrittiva delle attività svolte.

L'Associazione, durante l'espletamento delle attività di manutenzione :

- dovrà consentire l'effettuazione di interventi di sistemazione o manutenzione di impianti o servizi a cura del Comune di San Giuliano Milanese o di altri enti interessati a lavori di carattere pubblico;
- dovrà segnalare tempestivamente al Comune ogni eventuale esigenza di interventi straordinari per guasti dovuti ad usura e a vandalismi e conseguenti necessità di riparazioni ad impianti, attrezzature ed arredi fissi, ecc., presenti eventualmente nell'area, l'eventuale presenza di materiale a rischio igienico e l'eventuale presenza di essenze arboree pericolanti;
- dovrà conservare le aree verdi nelle migliori condizioni di manutenzione e con la massima diligenza ,verificando che non siano stati danneggiati o deteriorati;
- ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione, dovrà essere preliminarmente autorizzata dall'Amministrazione comunale;
- dovrà effettuare la nomina del responsabile di tutte le aree citate all'Art.2 al quale si farà riferimento per ogni necessità e che dovrà essere comunicato per iscritto al Comune prima dell'inizio delle attività.

L'Associazione è responsabile direttamente delle azioni di propria competenza.

Art. 4 -SOGGETTI TERZI

L'Associazione potrà svolgere inoltre, anche attraverso soggetti terzi ad essa collegati ed operanti nel campo specifico della formazione ed informazione ambientale, le seguenti attività, che saranno dapprima condivise con l'Amministrazione Comunale:

- l'attività di educazione ambientale per le scuole, le visite guidate, l'attività di fruizione e le iniziative ricreative connesse che saranno di volta in volta individuate;

- programmare e svolgere l'attività di ricerca scientifica promuovendo la collaborazione con Enti, Associazioni e gruppi che operino nel settore;
- collaborare con l'Amministrazione Comunale e promuovere la partecipazione di Associazioni, Gruppi anche spontanei di cittadini per iniziative e progetti definiti e concordati con l'Assessorato all'Ambiente;
- l'amministrazione dei fondi raccolti e concessi, che saranno utilizzati per la gestione delle aree e per le attività promozionali, culturali e turistiche dell'associazione.

Nel caso di svolgimento non diretto delle attività di cui al presente articolo l'Associazione dovrà comunicare per iscritto al Comune il nominativo e ragione sociale del soggetto terzo che dovrà produrre le relative dichiarazioni e certificazioni previste per legge in materia di rapporti con la Pubblica Amministrazione e il successivo benessere di competenza da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 5 -ONERI DEL COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE

Al Comune di San Giuliano Milanese competono:

- a. i compiti di alta sorveglianza, attribuiti al responsabile del procedimento e/o il DEC se nominato verificando la corretta esecuzione del contratto e delle relative pattuizioni;
- b. ripristino del materiale d'arredo (impianto di illuminazione, cestini, panchine, bacheche, ecc.) eventualmente danneggiato o vetusto;
- c. l'impegno ad evitare l'utilizzo di sostanze chimiche di alcun genere per il controllo di infestazioni eventualmente presenti nelle aree;

L'Amministrazione comunale, a mezzo dei propri incaricati, eseguirà sopralluoghi per verificare lo stato delle aree a verde riservandosi la facoltà di richiedere se del caso, l'esecuzione dei lavori previsti e non eseguiti dal contraente.

Art. 6 – ULTERIORI ONERI

Il Comune di San Giuliano Milanese potrà mettere a disposizione immobili di proprietà e/o in uso dell'Ente stesso per lo svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione.

Ogni attività di cui all'art. 7 dovrà comunque essere conforme alla normativa statale e regionale in materia di aree naturali protette.

Art. 7 - OBIETTIVI

Per le aree di cui alla presente convenzione si perseguono i seguenti obiettivi:

- a) conservare e tutelare una porzione di territorio, che offre caratteristiche uniche sotto il profilo ambientale;
- b) promuovere e diffondere, presso la popolazione, una più consapevole sensibilità ai problemi ambientali e divulgare la conoscenza e l'importanza, anche attraverso visite guidate o altre iniziative, delle specie vegetali ed animali presenti nell'oasi e della loro importanza a livello di ecosistema;
- c) ricreare e mantenere le condizioni ottimali per la tutela e l'incremento di specie animali e vegetali particolarmente minacciate;
- d) svolgere la ricerca scientifica, promuovendo la collaborazione con enti di ricerca, associazioni e gruppi operanti nel settore;
- e) promuovere le attività dell'Associazione;
- f) promuovere attività di educazione ambientale e di informazione sulla valenza ecologica delle due oasi, presso le scuole di ogni ordine e grado;
- g) promuovere la conoscenza e le finalità del Parco Agricolo Regionale di cintura Metropolitana Sud Milano;

Per “**l'Oasi di Via Bambini di Beslan**” comprensivo dell'Area Umida recentemente creata, si perseguono gli ulteriori obiettivi:

- h) ricreare ambienti naturali tipici della pianura padana (siepi, fasce boscate e zone umide);
- i) aumentare la connessione tra l'oasi di Zivido, il Parco Agricolo Sud Milano e il Sentiero dei Giganti;

l) attuazione di un piano di manutenzione dell'area umida e delle alberature connesse;

Per le aree del **"Fontanile Testa della Visconta"** si perseguono gli ulteriori obiettivi:

m) promuovere e diffondere, presso la popolazione, una più consapevole sensibilità ai problemi ambientali e divulgare la conoscenza, anche attraverso visite guidate o altre iniziative, dei fontanili e della loro importanza ed interconnessione con le attività antropiche ;

Art. 8 -EROGAZIONE RIMBORSO SPESE

Per far fronte ai costi annuali di gestione e manutenzione il Comune di San Giuliano Milanese stabilisce di riconoscere all'Associazione un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, previa presentazione trimestrale di breve relazione delle attività svolte e pezze giustificative (fatture, nota spese ecc) per un massimo annuo onnicomprensivo di € 35.000,00 per i servizi prestati omnicomprensivi, sia di iva che contributi per iniziative di educazione ambientale.

All'interno di tale somma, euro 500,00 euro/anno potranno essere rimborsati all'Associazione senza presentazione di pezze giustificative per attività di segreteria, spese generali ecc, previa autocertificazione da presentare al Comune con indicazione della tipologia di spese sostenute per il riconoscimento di tale somma.

L'erogazione del rimborso spese con le seguenti modalità e scadenze:

- euro 500,00/anno all'inizio dell'annualità, previa autocertificazione di cui sopra;
- ogni trimestre, a partire dalla data di sottoscrizione della convenzione, solo previa presentazione documentazione attestante delle spese effettivamente sostenute. Se nell'arco di un trimestre non saranno

state affrontate spese e l'Associazione non ha pezze giustificative da farsi rimborsare, il Comune non riconoscerà alcun rimborso.

L'intera somma rimborsata non potrà superare l'importo complessivo massimo di euro 35.000,00 annuali.

Entro il 15° giorno del mese successivo ad ogni annualità trascorsa, in coincidenza con la rendicontazione delle pezze giustificative dell'ultimo trimestre, l'Associazione dovrà presentare una relazione finale descrittiva delle attività svolte contenente l'elenco degli interventi di manutenzione effettuati, corredata dal rendiconto dettagliato delle spese sostenute complessive e dei rimborsi ricevuti per la specifica finalità. Nella relazione saranno indicati altresì eventuali interventi di manutenzione straordinaria svolti quali: potature straordinarie, abbattimenti ecc, ovvero interventi tendenti alla valorizzazione e fruizione delle aree, con descrizione di massima delle attività di educazione ambientale ed altre iniziative svolte per la promozione delle aree in questione.

Nella relazione finale annuale dovrà essere presente dichiarazione relativa di non cumulo contributi assegnati da altri enti per le aree elencate nell'allegato A;

All'inizio di ogni annualità, ed entro 15 giorni dalla stipula della convenzione per la prima annualità, l'Associazione dovrà presentare una relazione contenente il programma degli interventi di manutenzione, il calendario di massima di iniziative ambientali ed educative previste per l'anno di riferimento.

Art. 9 – MANCATO RISPETTO OBBLIGHI CONVENZIONALI

Nel caso di mancato rispetto degli obblighi convenzionali da parte dell'Associazione, il Comune, tramite il responsabile del procedimento o il DEC, se individuato, provvederà ad apposita diffida ed eventuale messa in

mora tramite PEC della contestazione e tempi per l'esecuzione delle prestazioni richieste.

Il mancato rispetto di nr. 2 (due) messe in mora comporterà la decadenza della convenzione con la liquidazione dei soli corrispettivi maturati percentualmente sino alla data della prima messa in mora, fatte salve ulteriori spese sostenute dal Comune il quale si riserva comunque, ed in qualsiasi momento, in caso di inadempienze, l'esecuzione in danno a carico dell'Associazione sempre previa messa in mora.

Art. 10 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha validità 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa e allo scadere di tale termine cesserà di diritto senza necessità di alcuna disdetta delle parti.

Nel caso in cui, al termine della convenzione, il Comune non abbia proceduto all'affidamento in convenzione della gestione delle oasi, l'Associazione stessa è tenuta a svolgere le attività di interesse pubblico considerate alle medesime condizioni stabilite dalla convenzione scaduta e per il tempo strettamente necessario ad ultimare la procedura di affidamento.

Non è ammesso il tacito rinnovo della stessa convenzione.

Art. 11 – REVOCA E REVISIONE DELLA CONVENZIONE.

Il Comune si riserva la facoltà di revisione della presente convenzione nel caso subentri la necessità di adeguare le condizioni di gestione ad intervenute modifiche delle aree ed eventuale aggiunte, previo accordo con l'Associazione. La convenzione può essere sempre revocata da parte del Comune per sopravvenute ragioni di pubblico interesse con preavviso di almeno tre mesi. In tal caso all'Associazione non spetta alcun risarcimento. Sono fatti salvi i casi di somma urgenza. In particolare il Comune può esercitare il recesso della presente nel caso:

- di gestioni verificate gravemente non conformi al progetto di Gestione presentato;

- di violazioni delle norme sulla tutela ambientale;
- di mancata sorveglianza o di mancato mantenimento decoroso dell'area.

In tutti questi casi, la risoluzione opererà di diritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., previa diffida ad adempire entro 20 giorni. Si conviene comunque la facoltà di recesso della convenzione per entrambe le parti in qualsiasi momento, da comunicarsi con un preavviso di almeno 90 giorni, a mezzo di posta elettronica certificata del Comune di San Giuliano Milanese.

In caso di recesso anticipato di una delle due parti, il Comune corrisponderà all'Associazione un importo proporzionale alle attività effettivamente svolte alla data del recesso.

Art. 12 – CONTROLLI

Il Comune si riserva il diritto di effettuare ispezioni e controllo, anche tramite la consultazione della specifica documentazione, al fine di verificare lo stato di conservazione delle aree, l'effettuazione delle verifiche e manutenzioni periodiche delle strutture, il rispetto di tutte le prescrizioni di cui alla presente convenzione. L'Associazione è tenuto a consentire l'accesso e l'esercizio di tali attività in qualsiasi momento si rendano necessarie, fatta salva la possibilità di conciliare le stesse con eventuali attività in corso al fine di non ostacolarle, senza poter esercitare alcuna forma di rivalsa nei confronti del Comune.

Art. 13 –RISERVA D'USO

Su richiesta del Comune potranno essere concordate e programmate altre iniziative ed attività da svolgere nel corso dell'anno, purché siano sempre compatibili con le realtà naturalistico-ambientali e dalle riconosciute finalità. Nelle suddette occasioni l'Associazione è tenuta a garantire i servizi necessari rientranti tra gli obblighi della convenzione.

Art. 14 – RESPONSABILE DELLE AREE

Il Responsabile delle aree (oasi urbane) nominato dall'Associazione, rappresenta il nei confronti del Comune. Il nominativo dovrà essere comunicato al Comune.

Il Responsabile delle aree (oasi urbane) ha il compito di coordinare e sovrintendere alle attività stabilite dalla convenzione.

Il Responsabile coordina il personale volontario dell'Associazione e gestisce le attività del personale specializzato in servizio alle oasi urbane.

Art. 15 – GARANZIE ASSICURATIVE

L'Associazione esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità civile e/o penale per danni a cose e/a persone o per fatti connessi allo svolgimento delle proprie attività, all'utilizzazione ed al possesso delle aree (oasi urbane). Il Comune si ritiene esonerata da ogni responsabilità in riferimento a danni a persone e cose per fatti o atti derivanti dall'operato del personale stesso, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune. L'Associazione dovrà essere in possesso della polizza di Responsabilità Civile verso Terzi a copertura di tutte le attività svolte dallo stesso, compresa la conduzione di beni affidati, che si allega alla presente.

Art. 16 – PUBBLICITÀ E SPONSORIZZAZIONI

L'Associazione avrà il diritto ad esercitare pubblicità delle attività e visite promosse all'interno delle aree (oasi urbane) con le forme ritenute più idonee previa autorizzazione/consenso da parte del Comune;

Art. 17 – CODICI DI COMPORTAMENTO

L'Associazione si impegna a svolgere quanto individuato e descritto nel presente schema di convenzione mediante personale qualificato, obiettori di coscienza e volontari adeguatamente formati. L'Associazione dovrà provvedere per tutti i volontari impiegati, secondo quanto stabilito dalle leggi attualmente in vigore, alla copertura assicurativa contro infortuni e malattie

connesse allo svolgimento delle attività e per la responsabilità civile verso terzi, impegnandosi a trasmettere copia della polizza stipulata.

Ai sensi del Codice di Comportamento dei Dipendenti, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 15.02.2024, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Associazione, tramite i propri operatori, è tenuto al rispetto degli obblighi dello stesso Regolamento.

Art. 18 – DIVIETO DI MODIFICHE DELLE OASI URBANE

All'Associazione è fatto divieto di eseguire interventi di modifica delle oasi urbane, fatte salve eventuali specifiche autorizzazioni della competente Amministrazione e uffici, che definiscono con propri atti le relative modalità. L'Associazione provvede a segnalare al Comune eventuali esigenze di manutenzione straordinaria con notevole preavviso ai fini dell'eventuale programmazione e previsione di interventi per l'anno successivo sulla base delle risorse che verranno assegnate nel bilancio comunale. La segnalazione dovrà essere immediata nel caso in cui si verificano situazioni che possano comportare condizioni di pericolo per gli utenti. Eventuali interventi straordinari devono essere autorizzati dal proprietario Comune e sono subordinati ai vincoli in materia urbanistica disciplinati dai piani urbanistici comunali e sovraordinati e dalle norme in materia edilizia e paesaggistica.

Art. 19 – DIVIETO DI SUB- CONCESSIONE

L'Associazione non potrà sub-concedere l'utilizzo, anche parziale, degli spazi a chiunque e a qualsiasi titolo, né dovrà introdurre modificazione senza il preventivo nulla osta del Comune proprietario. La violazione di tale divieto comporterà l'immediata decadenza della convenzione.

Art. 20- FORO COMPETENTE

Per la soluzione delle controversie derivanti dalla presente convenzione, viene escluso espressamente il deferimento al collegio arbitrale. Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti in merito

all'applicazione e/o interpretazione della presente convenzione, se non risolte amichevolmente, sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente del foro di Lodi.

Art. 21 – RINVII NORMATIVI

Per tutto quanto qui non previsto e normato le parti rinviano al Codice Civile ed alla normativa richiamata nelle premesse e di settore. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Art. 22 – CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

La presente convenzione è stipulata per scrittura privata. Tutte le spese, diritti ed imposte inerenti e conseguenti alla stipula della stessa sono a carico dell'Associazione. La presente scrittura privata è esente dall'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972, Tabella allegato B, art. 27-bis.

La presente sarà registrata solo in caso d'uso.

Si allegano quale parte integrante e sostanziale i seguenti documenti:

Allegato A

- Planimetria "Bosco di Zivido";
- Planimetria "Oasi Via Bambini di Beslan" c.d. "Area Umida";
- Planimetria "Fontanile Testa della Visconta";
- Planimetria "Oasi naturale urbana Via de Nicola";
- Planimetria area ex Monastero Vittoria (retro cimitero del capoluogo);
- Planimetria "vigna storica in memoria del Condottiero Bayard" e il "Bosco Arbolia";

Le parti hanno letto la presente e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà ed approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono.

PER IL COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE

Arch.

PER L'ASSOCIAZIONE.....

Sig.

San Giuliano Milanese,